

Sentenza dell'11 settembre 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Il mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi pregressi nonché quello di apertura della liquidazione, non consentendo di ricostruire in alcun modo le cause del depauperamento del patrimonio sociale, costituisce circostanza sufficiente a considerare integrata una condotta illecita del socio unico, amministratore unico e poi liquidatore della società, essendo ignota la sorte delle rilevanti attività risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Principi espressi in ipotesi di accoglimento di un'azione volta nei confronti del socio unico ex amministratore e liquidatore per ottenere il risarcimento del danno patito per la definitiva perdita del credito. In particolare, la società attrice aveva provveduto inizialmente a chiedere in via bonaria alla società debitrice il pagamento della somma dovuta, avendo poi appreso che la società era stata posta in liquidazione volontaria e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ha richiesto il pagamento del danno al liquidatore della società, in assenza di giustificazioni dello stesso in ordine alla cancellazione della società nonostante risultasse dall'ultimo bilancio approvato un rilevante attivo patrimoniale e un consistente patrimonio netto positivo.

[Sent. 11.09.2020Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 11 settembre 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice Relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai

fini della valutazione della competenza del tribunale
correttamente adito

secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, in
difetto di

espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un
soggetto avente

personalità giuridica di diritto straniero non può determinare
l'incompetenza

sopravvenuta, né con

riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo
sia stata

autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus
processus*, né tantomeno in relazione alla

causa principale, rispetto alla quale la società straniera non
è neppure parte

(conf. Trib.

Bologna, 7 marzo 2018, Trib. Brescia, ord. 16.2.2019).

La

responsabilità dell'organo di amministrazione nell'ambito di
una operazione di

acquisizione societaria che si è rilevata successivamente
economicamente

sfavorevole non può essere ravvisata per il solo fatto che
esso non ha

abbandonato l'operazione, ma deve essere valutata alla luce

delle modalità con
le quali sono stati gestiti i rischi emersi dalle analisi di
due diligence, dovendosi ricordare che l'attività di impresa
presenta rischi intrinseci
che non possono essere del tutto azzerati e certi settori,
come quelli ad
elevata vocazione tecnologica (*caratteristica che connotava
l'attività della
società in esame*) risultano naturalmente più rischiosi di
altri. (Nel
*caso di specie, il collegio ha valutato favorevolmente la
scelta dell'organo di
amministrazione di strutturare diversamente l'operazione a
fronte dei profili
di attenzione segnalati nel report della due diligence optando
per una
soluzione che fornisse ulteriori elementi informativi idonei a
supportare la
congruità del valore economico dell'operazione concordata tra
le parti*)).

In presenza di
situazioni di conflitto di interessi in capo ad alcuni
amministratori tali da
far ritenere il principio della *business judgment rule* non
pienamente
applicabile all'operazione, l'adozione di una serie di misure
"rafforzate",
procedurali e di *governance*, possono essere idonee a
sterilizzare i
rischi associati alla stessa. (*Nel caso di specie, il
collegio ha ritenuto
che l'adozione di misure rafforzate quali: l'affidamento ad un
professionista
indipendente del compito di accertare la congruità del prezzo
dell'operazione
dal punto di vista dell'acquirente, la costituzione di un*

comitato ristretto

composto da consiglieri disinteressati, il coinvolgimento del collegio

sindacale e il mancato voto in consiglio da parte degli amministratori

portatori di interessi in conflitto, siano state idonee a sterilizzare i rischi

connessi alla presenza situazioni di conflitto di interesse che riguardavano

l'operazione in questione).

La mancata

attivazione della clausola contrattuale di indennizzo da parte degli

amministratori previsto nel contratto di acquisizione della quota di

partecipazione rappresenta una perdita di chance, impendendo alla società la

chance di ottenere ristoro del pregiudizio subito, in via amichevole o a

seguito di contenzioso. In questa ipotesi, le valutazioni in punto di nesso

eziologico impongono di ritenere sussistente il danno – in conseguenza

dell'omissione – solo qualora l'applicazione di criteri probabilistici porti ad

accertare che, in mancanza dell'omissione stessa, il risultato vittorioso

sperato sarebbe stato ottenuto (conf. Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06,

Cass. n. 9917/2010). La prova della sussistenza del nesso eziologico e del

danno è a carico del soggetto danneggiato, sul quale in riferimento alla

consistenza della chance incombe l'onere di provare la sussistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere,

in

termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (conf. Cass. n. 15385/2011).

Principi

espressi in ipotesi di rigetto dell'azione di responsabilità sociale promossa dalla società, poi dichiarata fallita in corso causa, nei confronti degli amministratori in carica all'epoca dei fatti, i quali avrebbero concluso, asseritamente in violazione dei doveri propri di amministratori, una operazione di acquisizione di partecipazioni di una società, la quale è risultata economicamente pregiudizievole per la società acquirente avendo registrato la società acquisita un notevole decremento del proprio fatturato sin dall'anno successivo all'operazione.

Nel

caso di specie, l'attore lamenta che:

- 1. gli amministratori avrebbero concluso tale operazione con una società riconducibile ad uno degli amministratori del proprio consiglio di amministrazione, pertanto in presenza di un evidente conflitto di interessi, ad un prezzo di molto superiore rispetto al reale valore della società;*
- 2. la mancata attivazione degli obblighi di indennizzo previsti nel contratto di cessione della quota di partecipazione a fronte della incorrettezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla*

società venditrice.

[Sent. 11.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)

Decreto del 3 settembre 2020 – Presidente: Dott. Gianluigi Canali – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.f., il "regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente". Ne consegue che il regresso verso il fallito è consentito non solo all'altro coobbligato fallito (come testualmente recita la norma), ma anche agli altri coobbligati (o fideiussori) *in bonis* che abbiano integralmente estinto le ragioni di credito del creditore comune, atteso che la posizione del creditore che, pur ricevendo parzialmente il pagamento da un coobbligato fallito, mantiene il diritto ad ottenere l'intero negli altri fallimenti, è sostanzialmente identica a quella del creditore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve un pagamento parziale da un coobbligato (o fideiussore) *in bonis*.

L'art. 61, comma 2, l.f. risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel

passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori.

È rilevante, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione quanto del regresso, che l'adempimento risulti integrale *ex parte creditoris*, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione. Diversamente opinando, potrebbe risultare pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, in contrasto con il principio, ribadito dall'art. 61, comma 1, per l'ipotesi di fallimento di uno o più coobbligati e dall'art. 62, comma 1, per l'ipotesi di pagamento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati fino alla completa soddisfazione del proprio credito (conf. Cass. n. 3216/2012).

L'insinuazione del creditore rimane inalterata fino al suo integrale pagamento con conseguente irrilevanza, ai fini della partecipazione al concorso, degli adempimenti parziali eseguiti dal coobbligato (o dal fideiussore) successivamente alla dichiarazione di fallimento, ancorché idonei ad esaurire l'obbligazione del *solvens* (conf. Cass. n. 26003/2018).

Principi espressi relativi al rigetto di opposizione allo stato passivo: il Tribunale ha affermato che l'art. 61 l.f. è disposizione speciale che disciplina il concorso tra i coobbligati in caso di fallimento del debitore comune, con la conseguenza che il pagamento solamente parziale (ex parte creditoris) è inidoneo a fondare l'ammissione al passivo tanto in via surrogatoria che in via di regresso, giacché

l'adempimento deve essere integrale e idoneo a estinguere le pretese che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, con il pagamento, il coobbligato abbia assolto alla propria obbligazione.

[Decr. 03.09.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 1° settembre 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Agisce nel rispetto del principio di proporzionalità la banca che, avendo dapprima classificato la posizione del cliente come “inadempienza probabile”, la degrada a “sofferenza”, tenuto conto dell'intervenuto peggioramento della situazione finanziaria del cliente, sì come accertato sulla base di elementi fattuali certi. Infatti, anche se il passaggio di una posizione a “sofferenza” non può discendere da singoli specifici eventi, esso può tuttavia avvenire alla luce di un insieme di circostanze sorrette da un adeguato apparato documentale.

In presenza di una situazione di insolvenza (ovvero anche soltanto di inadempienza probabile), la decisione della banca di recedere dal rapporto di affidamento in conto corrente, in conformità al regolamento contrattuale, non può essere giudicata arbitraria o contraria a buona fede.

Principi espressi in una vertenza in materia di cancellazione di una segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischi

in danno della società ricorrente e il ripristino dei fidi e dei finanziamenti accordati alla ricorrente, la quale lamentava la illegittimità della segnalazione a sofferenza per mancanza di preavviso e l'ingiustificata revoca degli affidamenti bancari per la loro arbitrarietà.

[Ord. 1.9.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Tribunale di Brescia, ordinanza dell'11 agosto 2020 – s.n.c., revoca liquidatore per giusta causa

[Ord. 11.8.2020Download](#)

Sentenza del 7 agosto 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o, per la s.r.l., artt. 2476, co. 3, e 2476, co. 6, c.c.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento

dell'ente, confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente da parte del curatore.

In punto di prescrizione, la disciplina applicabile a detta azione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., il *dies a quo* è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l. fall. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

In tal senso, il termine di prescrizione decorrerà quindi:

a) per l'azione sociale, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il *dies a quo*, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n. 7, c.c.);

b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento – che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del fallimento – in cui gli stessi siano stati in grado “*di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società*” (conf. Cass. n. 9619/2009, n. 20476/2008, n. 941/2005). In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la

prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (conf. Cass. n. 13378/2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (conf. Cass. n. 20476/2008), deve pur sempre avere ad oggetto *“fatti sintomatici di assoluta evidenza* (indicati da Cass. n. 8516/2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), *nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa”* (conf. Cass. n. 24715/2015).

Sussiste la responsabilità dell'amministratore unico laddove, all'esito della perizia, risulti dimostrato che il medesimo abbia redatto i bilanci in modo errato, di fatto occultando l'intervenuta erosione del capitale sociale, ed abbia omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., proseguendo indebitamente l'attività d'impresa, aggravando così il dissesto.

In tal caso, sussiste altresì la responsabilità solidale del collegio sindacale, inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c., avendo lo stesso omesso di rilevare le predette violazioni gestorie e non avendo reagito adeguatamente di fronte agli illeciti amministrativi posti in essere dall'amministratore unico, essendosi limitato soltanto a prospettare, in modo incompleto, la sussistenza di alcune criticità nella gestione della società poi fallita.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società ed ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art. 2486, co. 3, c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei cc.dd. *“netti patrimoniali”*, ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di

apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

In tema di responsabilità dei sindaci nei confronti della società, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal sindaco nei confronti dell'assicurazione laddove la richiesta di risarcimento formulata dal sindaco sia pervenuta all'assicurazione soltanto quando la polizza aveva cessato la sua validità ed efficacia e la maggiorazione del premio prevista dal regolamento negoziale per l'estensione postuma illimitata della garanzia – riconducibile al modello “on claims made basis” – non sia mai stata corrisposta.

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 2393 c.c., 2407 c.c. e 146 l. fall. contro l'ex amministratore unico e gli ex componenti del collegio sindacale della società, poi fallita, a fronte del compimento di atti di mala gestio da parte dell'amministratore unico, nonché l'omessa adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo collegiale.

[Sent. 7.8.2020Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 4 agosto 2020 –
Presidente relatore: Dott.**

Raffaele Del Porto

È fondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento danni per gli atti di *mala gestio*, asseritamente compiuti dall'amministratore di una società, quando l'azione, diretta a verificare la correttezza dell'operato dell'organo gestorio della società, coinvolge "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", che risultano ricompresi nella clausola compromissoria prevista statutariamente in forza della quale sono devolute alla cognizione di un arbitro le eventuali controversie insorte fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Ai fini dell'accoglimento di un'azione di illecito concorrenziale, volta all'accertamento della fattispecie di sviamento di clientela e al conseguente risarcimento del danno, l'attore deve fornire la prova di specifiche condotte di natura illecita in contrasto con le regole di corretta concorrenza e dell'effettiva incidenza causale di dette condotte rispetto al danno patito.

In tema di illecito concorrenziale, il mero dato del sensibile calo del fatturato realizzato dall'attore nei confronti del cliente costituisce un elemento indiziario, privo peraltro dei necessari caratteri di precisione e gravità, che non consente di ritenere provata un'effettiva attività illecita produttiva di un danno.

In tema di illecito concorrenziale, si esclude la sussistenza di alcun danno patito dall'attore con riferimento a particolari clienti, quando il fatturato realizzato nei confronti di detti clienti sia andato progressivamente aumentando raggiungendo il suo picco proprio prima della proposizione dell'azione.

Principi espressi in relazione all'azione proposta da una società tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni cagionati, per atti di mala gestio, dall'ex amministratore e quale corresponsabile di illecito concorrenziale commesso nella (nuova) qualità di direttore del settore vendita della società concorrente.

[Sent. 04.08.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 22 luglio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il requisito del *know-how*, ai fini della stipula del contratto di *franchising*, non costituisce un elemento indefettibile del tipo, posto che l'art. 1, comma 1, della L. n. 129/2004 espressamente stabilisce che “L'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni

*commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". In tal senso,
il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare
cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, essendo di rilievo solo
la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula
commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa –
nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una
articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una
pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni
o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi configurarsi un contratto di
franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how
dal franchisor al franchisee.*

*I principi sono stati espressi
nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella loro qualità di
affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua qualità di
affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva*

l'accertamento della nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso inter partes per l'insussistenza del know-how, quale oggetto del contratto, anche ex artt. 1325 e 1346 c.c. e comunque per il difetto delle caratteristiche prescritte ex lege, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.

[Sent. 22.07.2020Download](#)

(Massima
a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 28 luglio 2020 – Giudice: Dott.ssa Angelica Castellani

Per
ravvisare l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è
sufficiente la configurabilità di un'area di interferenza tra
attività dagli
stessi svolte, non essendo necessaria la totale
sovrapponibilità tra le
medesime.

La
valutazione della capacità distintiva di un segno registrato
come marchio va
effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il
pubblico
destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti,

sicché un marchio descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva (conf. Cass. n. 8119/2009).

La prova dell'acquisizione del *secondary meaning* può essere fornita non solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche mediante altri elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne promozionali e pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di visitatori del sito internet, numero di operatori del settore con i quali l'operatore collabora sin dall'inizio dell'attività).

In caso di utilizzo indebito della componente denominativa del marchio di un concorrente, integrante anche nucleo essenziale della denominazione sociale e del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi non abbiano assunto, con l'uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita, i connotati di un marchio "forte", si deve escludere che scarsi elementi di differenziazione, di per sé privi di adeguato valore individualizzante, aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui siano idonei a

svolgere funzione di diversificazione.

Ai

sensi dell'art 22 c.p.i., che sancisce il principio dell'unitarietà dei diritti sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare di un marchio registrato l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione, ragione sociale, nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio rinomato, allorquando l'uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

A

prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e 22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui all'art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l'elevato grado di somiglianza tra i segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato, il rischio di associazione tra le stesse in termini di confusione circa l'origine imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall'altro, determini l'indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni dell'impresa di più antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della stessa.

Nell'ambito di un procedimento cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di esclusiva, in punto di *periculum in mora* le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio, della propria denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa registrato, nonché nel pregiudizio di natura economica – da apprezzarsi necessariamente in termini delibativi e probabilistici – collegato all'indebito sfruttamento degli investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti, possiedono una intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e a cagionare di conseguenza a quest'ultima un danno di difficile quantificazione e riparazione. Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla promozione dei propri servizi tramite *web*, che consente per sua natura di raggiungere in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

Principi

espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via cautelare ex artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società attiva nel settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari per ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri diritti di esclusiva sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e

integrante

componente denominativa del proprio marchio italiano ed europeo, nonché nucleo essenziale della propria denominazione sociale.

[Ord. 28.07.2020Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Ordinanza del 16 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, sicché, qualora l'oggetto del primo sia costituito dalla totalità delle quote di una s.r.l. e venga deliberato un aumento di capitale, il radicale mutamento dell'assetto societario preclude l'ottenimento di una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Principio espresso nel contesto di un ricorso avverso un'ordinanza cautelare che aveva disposto il sequestro conservativo delle quote di una s.r.l.

[Ord. 16.6.2020Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)